

ORDINANZA N. 27 DEL 23 /10/2020

Oggetto : **ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.**

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la propria Ordinanza n. 25 del 3 settembre 2020, di pari oggetto ;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale è stato prorogato il termine dello stato di emergenza sanitaria in Italia al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 attuativo delle predette norme ;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Presidente della Regione Lazio del 22 ottobre 2020, con la quale si è disposto, all'art. 2, una misura limitativa degli spostamenti non necessari, seppure in orario notturno

RAVVISATA la necessità di integrare la propria Ordinanza n. 25 del 3 settembre 2020 con le nuove disposizioni contenute nelle disposizioni sopra richiamate al fine di attuare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 ;

ORDINA

Art.1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è fatto obbligo a tutte le persone di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; inoltre, è disposto l'obbligo, su tutto il territorio del Comune di Micigliano, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell'Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;
2. E' fatto obbligo, altresì, sull'intero territorio del Comune di Micigliano di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
4. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva;

5. È vietato ogni assembramento di persone. Di conseguenza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
6. L'utilizzo delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:
 - a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
 - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
 - c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza ;
 - d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Art. 3

1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
3. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;

Art. 4

1. Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.
2. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
3. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
4. E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Art. 5

1. Sul territorio comunale, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

Salvo che il fatto riscontrato non costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoto;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO

Pubblicato all'Albo Pretorio con

n. 466 dal 23/10/2020

al 07/11/2020

Micigliano, li 23/10/2020

